

Roma, 22 novembre 2007

Circolare n. 164/2007

Oggetto: Autotrasporto – Ecobonus – Termine di presentazione delle domande – D.M. 25.10.2007 su G.U. n.266 del 15.11.2007.

Fino al 31 gennaio 2008 le imprese di autotrasporto che nel corso di quest'anno abbiano effettuato cabotaggio marittimo sulle rotte individuate dal Ministero dei Trasporti potranno richiedere gli incentivi di cui alla legge n.265/2002 (Ecobonus per le *Autostrade del Mare*).

Le domande dovranno essere redatte secondo il fac simile allegato al decreto indicato in oggetto. Sono ammesse al beneficio le imprese che abbiano effettuato nel 2007 almeno 80 viaggi di cabotaggio nella stessa tratta marittima e che si impegnino a non scendere sotto quel livello per il triennio in corso e per quello successivo (fino al 2012).

Per cabotaggio marittimo s'intende l'imbarco su nave destinata prevalentemente al trasporto merci (RO-RO e RO-PAX) di propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti (così come stabilito dal DPR n.205/2006). Per la dimostrazione dei viaggi effettuati è necessario allegare alla domanda le polizze d'imbarco quietanzate dalla compagnia marittima (nel caso le bolle non siano disponibili è necessario farsi rilasciare dal vettore marittimo una certificazione comprovante i viaggi effettuati; le bolle quietanzate dovranno comunque essere prodotte entro il mese di aprile 2008).

La misura degli incentivi è pari al 20 per cento delle tariffe praticate sulle singole tratte.

TRATTE MARITTIME INCENTIVABILI (D.M. 31.1.2007)

CATANIA	CIVITAVECCHIA	LIVORNO	TARRAGONA
	GENOVA		VALENCIA
	LIVORNO		PALERMO
	NAPOLI		TRAPANI
	RAVENNA		
	VENEZIA	MESSINA	SALERNO
CIVITAVECCHIA	BARCELLONA	NAPOLI	MILAZZO
	TARRAGONA		PALERMO
	TOLONE		TERMINI IMERESE
	PALERMO		
		PALERMO	VALENCIA
			SALERNO
GENOVA	ALGECIRAS		
	BARCELLONA	SALERNO	TARRAGONA
	NAPOLI		VALENCIA
	PALERMO		
	TERMINI IMERESE	TRAPANI	FORMIA

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.27/2007

Allegati tre

D/d

G.U. n.266 del 15.11.2007 (fonte Guritel)

**MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 25 ottobre 2007**

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica per l'ammissione agli incentivi di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Decreta:

Articolo unico

1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere presentate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, di tale regolamento, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati effettuati i viaggi cui si riferiscono i contributi richiesti.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto, e denominato «Istanza di ammissione agli incentivi».

3. A ciascuna domanda devono essere allegate, a pena di esclusione dai benefici, le informazioni indicate nei moduli qui di seguito elencati:

allegato 1: *Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi;*

allegato 2: *Elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza e polizze d'imbarco quietanzate dal vettore marittimo utilizzato; altri contributi percepiti o richiesti allo stesso titolo e per le stesse tratte marittime.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: Bianchi

Istanza di ammissione agli incentivi

Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per
l'autotrasporto di persone e cose
Via G. Caraci, 36
00157 – ROMA

Oggetto: Istanza di ammissione agli incentivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DPR 205/2006. Anno¹

Il / La sottoscritto/a (cognome) (nome).....,
nato/a a (prov.) (Stato)
il.....,C.F.....,residente a.....
..... in via , n.,
CAP , nella sua qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa di
autotrasporto denominata².....,con sede in.....
.....,via.....,n....., comune.....
.....,CAP.....,prov.....,Stato.....
Codice Fiscale.....,Partita IVA.....,
iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di al
n..... Tel., Fax , Indirizzo mail
.....,
così come si evince dalla certificazione che si allega,

PREMESSO

- che con il regolamento di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205, emanato in attuazione della legge 22 novembre 2002 n. 265, art. 3, comma 2-ter, sono stati fissati criteri, modalità e termini per l'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto, sotto forma di riduzioni tariffarie a consuntivo, per l'utilizzo delle vie del mare, a fronte dell'adempimento, da parte di ciascun beneficiario, degli obblighi ed impegni in esso contenuti;

¹ Indicare l'anno solare cui si riferisce l'istanza.

² Indicare l'esatta denominazione dell'impresa e la ragione sociale, ovvero il nome del raggruppamento di imprese.

- che con decreto del Ministro dei Trasporti in data 31.01.2007, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2007, integrato con il successivo decreto in data 26.03.2007, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2007, sono state individuate le tratte marittime incentivabili;

CHIEDE

l'ammissione agli incentivi previsti all'art. 2, comma 1, lett. a), del DPR 205/2006 per il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi, semirimorchi e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, su nave destinata prevalentemente al trasporto merci (Ro-Ro e Ro-Pax), sulle tratte marittime indicate nell'allegato 2, Sezione I, della presente istanza.

A tal fine, consapevole degli effetti di legge per dichiarazioni mendaci rese, in nome e per conto del soggetto istante, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/200,

DICHIARA³

che l'impresa richiedente i contributi oggetto della presente istanza:

- a. esercita regolarmente l'attività professionale di autotrasporto di merci ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b. nel trascorso anno solare, ha effettuato, sulle tratte di cabotaggio marittimo individuate nella Sezione I dell'allegato 2, i quantitativi di viaggi indicati nella Sezione II dello stesso allegato;
- c. ai fini dell'ammissione ai contributi statali (*barrare con X la casella di interesse*):

usufruisce

non usufruisce, da altri Enti pubblici, di contributi per il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi, semirimorchi e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, sulla tratta e nella misura percentuale così come espressamente indicato nella Sezione III dell'allegato 2;

- d. non si trova in una situazione di collegamento o di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, con altre imprese richiedenti il medesimo incentivo;
- e. non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato preventivo e non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- f. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- g. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

³ Per le imprese che non sono stabilite in Italia è necessario il deposito, in allegato, di idonee equivalenti dichiarazioni, legalmente tradotte in lingua italiana, secondo la legislazione dello Stato membro in cui hanno sede.

SI IMPEGNA

- ad effettuare un numero minimo di ottanta viaggi, su ciascuna tratta, per ogni anno solare relativo al triennio per il quale chiede il contributo, nonché a mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il quale chiede il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, fatta salva la fattispecie propria dell'evento inevitabile, vale a dire dovuta a cause di "forza maggiore" che il soggetto beneficiario degli incentivi non ha avuto la capacità (materiale) di controllare;
- a comunicare tempestivamente al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per l'Autotrasporto di persone e cose – ogni variazione dell'assetto societario;
- a comunicare tempestivamente al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per l'Autotrasporto di persone e cose - l'inoltro di eventuali, successive, ulteriori domande volte ad ottenere contributi pubblici allo stesso titolo della presente istanza;

Il / La sottoscritto/a, ai fini della valutazione della presente istanza, trasmette la seguente documentazione:

- Allegato 1: formulario di identificazione;
- Allegato 2:
 - Sezione I: elenco delle tratte marittime utilizzate;
 - Sezione II: viaggi effettuati nell'anno⁴.....e polizze d'imbarco quietanzate dal vettore marittimo utilizzato;
 - Sezione III: altri contributi percepiti o richiesti allo stesso titolo e per le stesse tratte marittime.

Trasmette, inoltre, l'atto comprovante la delega conferitagli/le a riscuotere il contributo oggetto della presente istanza.

Il / La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia trasmessa al seguente recapito :

(indirizzo, telefono, fax, E-Mail)

.....

Luogo e data

Firma del richiedente

⁴ Indicare l'anno solare cui si riferisce l'istanza

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprimo il mio consenso a che il Ministero dei Trasporti, ovvero soggetto dallo stesso espressamente delegato, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, nei modi e termini previsti dagli artt. 11 e 20 dello stesso decreto legislativo 196/2003.

Luogo e data

Firma del richiedente

Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi

1. SOGGETTO RICHIEDENTE¹

Denominazione e ragione sociale.....

Natura giuridica.....

- iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di
 n..... del
 durata dell'impresa (*data di fine attività*)

- iscrizione Registro Prefettizio (*se cooperativa*) di.....
 n..... del
 durata della cooperativa (*data di fine attività*)

- iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione (*se Consorzi di Cooperative*)
 di n..... del

Rappresentante legale:

Indirizzo:

Città:.....Prov.....Cap.....

Partita IVA o Codice Fiscale:.....

Tel..... Fax.....

Indirizzo mail:

Firma del richiedente

¹ Per le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea ovvero in Svizzera, alternativamente:

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in analoghi elenchi equivalenti alla Camera di Commercio, in corso di validità, attestante l'attività specifica svolta;
- traduzione giurata, in lingua italiana, del certificato di cui al punto precedente;
- certificazione attestante il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali, i loro poteri nonché, per le imprese aventi sede in Italia, che "nulla osta" ai fini dell'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

1.1 Imprese associate²

Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi

Denominazione e ragione sociale:.....

Natura giuridica:.....

- iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di
n..... del
durata dell'impresa (*data di fine attività*)

- iscrizione Registro Prefettizio (se cooperativa) di
n..... del.....
durata della cooperativa (*data di fine attività*):.....

- iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione (se Consorzi di Cooperative) di..
.....
n..... del

Rappresentante legale:.....

Indirizzo:.....

Città:.....Prov.....Cap.....

Partita IVA o Codice Fiscale:.....

Tel.:.....Fax.....

Indirizzo mail:.....

Firma del richiedente

² Da compilarsi, in caso di raggruppamento permanente di imprese, da ciascun partecipante al raggruppamento stesso.

Per il solo anno 2007, saranno valutate istanze presentate da raggruppamenti permanenti di imprese in nome e per conto di imprese che hanno avviato, ma non ancora completato, la procedura di adesione al raggruppamento stesso ed hanno conferito apposita delega al medesimo raggruppamento.

2. SOGGETTO RICHIEDENTE A.T.I.³

2.1 Impresa mandataria

Denominazione e ragione sociale:.....

Natura giuridica:.....

Iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di

n..... del.....

Durata dell'ATI (*data fine attività o scioglimento*):.....

Durata dell'impresa (*data fine attività*).....

Rappresentante legale:.....

Indirizzo:.....

Città:..... Prov.:..... Cap.:.....

P. IVA o Codice Fiscale:.....

Tel.:..... Fax:.....

Indirizzo mail:.....

2.2 Imprese associate

Denominazione e ragione sociale:.....

Natura giuridica:.....

Iscrizione Registro Imprese presso CCIAA di

n..... del.....

Durata dell'impresa (*data fine attività*).....

Rappresentante legale:.....

Indirizzo:.....

Città:..... Prov.:..... Cap.:.....

P. IVA o Codice Fiscale:.....

Tel.:..... Fax:.....

Indirizzo mail:

Firma del richiedente

³ Da compilarsi, in caso di associazione temporanea di imprese, da ciascun partecipante all'associazione stessa.

Sezione I

Elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno.....¹

1. tratte esistenti²

-
-
-
-
-
-

2. nuove rotte³

-
-
-
-
-
-

¹ Indicare l'anno in cui sono stati effettuati i viaggi per i quali si richiede il contributo.
² Indicare le tratte marittime esistenti utilizzate, fra quelle individuate nei relativi decreti ministeriali.
³ Indicare le nuove rotte percorse, in base ai criteri fissati dai relativi decreti ministeriali.

Sezione II

Viaggi effettuati nell'anno.....⁴ e polizze d'imbarco quietanzate dal vettore marittimo utilizzato⁵

Tratta marittima utilizzata

-
-
-
-
-
-

Numero viaggi effettuati.....⁶

-
-
-
-
-
-

Tonnellate complessivamente trasportate sulle singole tratte⁷

-
-
-
-
-
-

⁴ Indicare l'anno solare cui si riferiscono i viaggi effettuati.

⁵ Allegare le bolle quietanzate o, se non disponibili, certificazioni rilasciate dal vettore marittimo, dietro richiesta dell'impresa interessata, per comprovare i viaggi effettuati dall'impresa medesima. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i viaggi, l'impresa è tenuta a produrre le bolle quietanzate eventualmente mancanti, per consentire il calcolo del contributo spettante.

⁶ Indicare il numero di viaggi effettuati su ciascuna tratta marittima.

⁷ Ivi compresa la massa dei veicoli utilizzati per il trasporto.

Sezione III

Altri contributi percepiti o richiesti allo stesso titolo e per le stesse tratte marittime

Statali

Misura percentuale %

Regionali

Misura percentuale %

U.E.

Misura percentuale %

Altri : (indicare l'Ente erogatore)

Misura percentuale %

Tratta : /

Firma del richiedente

07A09588

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205.
Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Disposizioni generali

1. Ambito d'applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacità d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;

c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;

d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attività volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;

e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard più elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

f) per «potenziamento dell'intermodalità» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaria, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria) con le specifiche finalità del decongestionamento del traffico su strada nonchè del raggiungimento di standard di sicurezza più elevati.

3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.

2. Ripartizione percentuale dei fondi.

1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato dall'articolo 3, comma 2-ter della legge, è ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalità:

a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonchè per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale;

b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero la necessità di modulazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge, anche in relazione a possibilità di cumulo con interventi regionali.

3. La possibilità di cumulo di cui al comma 2 è, comunque, limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi rispettivamente previsti in materia.

Capo II - Contributi e finanziamenti

3. Contributi.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere delle tratte marittime individuate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attività si provvede con le risorse umane e strumentali già in dotazione all'amministrazione stessa.

3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.

4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale, in base ai quali è determinata l'entità della compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base dell'apposito studio già approvato dalla Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalità marittima, non abbiano complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del contributo non può superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla modalità stradale a quella marittima;

b) idoneità della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;

c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.

7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

4. Finanziamenti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalità, possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:

a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;

b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;

c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza.

Capo III - Procedure di richiesta e di erogazione dei benefici

5. Istanze.

1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.

2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.

3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:

a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;

f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

6. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi.

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla

stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonché quelle presentate ai sensi del comma 5.

2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.

3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.

4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi è definita con apposito provvedimento ministeriale.

5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalità che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:

a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di aggregazioni così come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;

b) formazione del personale;

c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.

7. Graduatorie.

1. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.

8. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Allegato tre

D.L. 24.9.2002 N.209 COSÌ COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22.11.2002 N.265

OMISSIS

Art.3. - Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie

OMISSIS

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

OMISSIS